

Raccolta n. 512/2024

La data della presente convenzione corrisponde alla data della firma digitale dell'ultimo firmatario.

Agenzia per la Protezione civile

CONVENZIONE

PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO DEL

SERVIZIO PROTEZIONE CALAMITÀ

(2025 - 2027)

L'Agenzia per la Protezione civile, codice fiscale 80013370210, di seguito denominata Agenzia, con sede legale a Bolzano, in viale Druso 116, rappresentata dal Direttore dell'Agenzia Klaus Unterweger,

e

l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, codice fiscale 00773750211, di seguito denominata Azienda Sanitaria, con sede legale a Bolzano, in via Cassa di Risparmio 4, rappresentata dal Direttore Generale Christian Kofler,

e

l'associazione **Croce Rossa Italiana – Comitato della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ODV**, codice fiscale 02906340217, di seguito denominata **CRI**, con sede legale a Bolzano, in Via Duca d'Aosta 64, rappresentata dal Presidente provinciale dell'associazione Manuel Pallua, nato il 11/04/1980 a Bolzano (BZ), domiciliato per la sua carica a Bolzano, in Via Duca d'Aosta 64 e autorizzato alla stipulazione della presente convenzione nella sua qualità di legale rappresentante,

concordano quanto segue:

Articolo 1: Oggetto della convenzione

1. La CRI collabora su incarico dell'Agenzia nell'unità specializzata del Servizio

protezione calamità “Servizio sanitario” ai sensi del punto A.2. dei criteri generali per la stipulazione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato per la protezione civile, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2510 del 19/10/2009 e presta servizio **nel soccorso e nell’assistenza sanitaria nell’ambito di attività di protezione civile**. In particolare, la CRI:

- a) svolge i compiti previsti dal quarto livello NEV, definiti nei punti 3.4 e 3.5 del “concetto provinciale per l’organizzazione dei servizi sanitari in occasione di incidenti maggiori e catastrofi”, di seguito denominato concetto NEV, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2666 del 24 luglio 2006;
- b) svolge attività di decontaminazione di massa di persone in caso di emergenze di natura CBRN, nonché di supporto al container SPI-NEV del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, come previsto dal concetto NEV;
- c) svolge i compiti previsti dal modulo 5 (assistenza sociosanitaria) e collabora nello svolgimento dei compiti previsti dal modulo 6 (gestione e segreteria campo) nell’ambito del concetto Camp 250;
- d) concorre alle attività di protezione dei beni culturali in caso di calamità;
- e) svolge attività nell’ambito di emergenze connesse con malattie infettive ad alto impatto (MIAI), ad esempio ebola o altre patologie di febbri emorragiche;
- f) collabora in tutti i casi in cui la Agenzia ha ricevuto un incarico specifico.

2. Per l’assolvimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, concernente il testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile, l’Azienda Sanitaria si impegna a stipulare ulteriori protocolli applicativi con la CRI riguardanti l’impiego di personale, la formazione e la gestione di beni e risorse, nonché l’approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici, DPI e materiali di consumo al

fine di sviluppare sinergie operative e razionalizzare i costi di esercizio.

Articolo 2: Oggetto del servizio sanitario

1. L'unità sanitaria della CRI rispetta i "Criteri di massima sulla dotazione di farmaci e dispositivi medici di un Posto medico avanzato (PMA) di secondo livello utilizzabile in caso di catastrofe" pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25/08/2003, la direttiva 2008/73/CE, Euratom del Consiglio, Decisione della Commissione Europea 20 dicembre 2007, recante modifica della Decisione 2004/277/CE, Euratom del Consiglio, per quanto concerne le modalità di applicazione della Decisione 2007/779/CE Euratom del Consiglio, la direttiva del 28 giugno 2011 "Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2011, la Direttiva 6 aprile 2013 "disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali Pass - Posto di Assistenza Socio Sanitaria per l'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe", nonché le caratteristiche di risorsa di 4. livello del concetto NEV.

2. La CRI garantisce all'Agenzia le seguenti prestazioni:

- a) l'allestimento e la gestione della struttura sanitaria campale (in alternativa a immobili da individuare e mettere a disposizione da parte dell'amministrazione locale o provinciale), o più strutture sanitarie campali (nei limiti delle risorse disponibili dalla scomposizione della struttura sanitaria campale principale) per il trattamento e il ricovero temporaneo di pazienti e di persone evacuate, o comunque senza alloggio, e che necessitino di soccorso o assistenza sanitaria con la predisposizione di posti di degenza per un massimo di 50 persone, con preavviso minimo e tempo di approntamento di 6 ore. La struttura, anche nei limiti della scomposizione in moduli della stessa, ha un'autonomia operativa di

72 ore; oltre tale periodo vanno concordati caso per caso l'impiego delle risorse umane e l'approvvigionamento di materiali di consumo;

- b) partecipa alle attività di trasporto persone, trasporto infermi e di pronto soccorso mediante ambulanze ed altri mezzi idonei in occasione di calamità ed eventi che richiedano l'attivazione del servizio protezione calamità provinciale, fatta esclusione per l'attività istituzionale svolta dal Servizio Emergenza Provinciale e per il trasporto sanitario non urgente programmato coperto da altre convenzioni, con preavviso minimo e tempo di approntamento di 6 ore nel caso di interventi sul territorio provinciale;
- c) fornisce supporto logistico-organizzativo alle attività di psicologia dell'emergenza e dell'assistenza spirituale di emergenza nell'ambito della struttura sanitaria campale;
- d) cura l'igiene e la salute collettiva che prevedano l'allestimento di strutture di assistenza e accoglienza per evacuati (ivi comprese le aree o strutture di ricovero di cui al concetto camp 250), ed in generale l'assistenza in tali contesti a soggetti deboli o vulnerabili, quali bambini, anziani, portatori di handicap, persone affette da patologie debilitanti e soggetti non autosufficienti in genere;
- e) partecipa alle attività di segreteria e gestione delle strutture di assistenza e ricovero (ivi comprese le aree o strutture di ricovero di cui al concetto camp 250), con particolare riguardo alla definizione dei bisogni delle persone coinvolte ed alla eventuale raccolta e distribuzione di generi di prima necessità;
- f) partecipa alle attività di presidio territoriale per l'informazione e l'assistenza di base in caso di eventi calamitosi, con particolare riguardo alla definizione dei bisogni delle persone coinvolte e alla distribuzione di generi di prima necessità;
- g) interviene a supporto delle attività di protezione dei beni culturali in caso di

calamità, mettendo a disposizione personale appositamente formato per il trattamento ed il trasferimento dei beni in caso di emergenza e mezzi idonei per il trasporto degli stessi.

3. L'attività di decontaminazione di massa di persone in caso di emergenze CBRN e NEV, sono espletate dalla CRI attraverso una Squadra di Pronto Intervento a cui spetta la gestione tecnico-operativa di un'unità di decontaminazione di massa CBRN, costituita da una stazione CBRN, mezzi per il traino della stessa ed il trasporto della squadra nonché altre attrezzature varie.

La CRI assicura:

- a) l'attivazione della Squadra di Pronto Intervento entro 20 minuti dalla richiesta di intervento ed il successivo trasporto nel più breve tempo possibile dell'unità di decontaminazione CBRN sul luogo dell'evento, con successivo montaggio e gestione tecnica della stessa, attenendosi alle direttive impartite dalla direzione d'intervento;
- b) la messa a disposizione di personale addestrato all'uso di dispositivi di protezione individuale e alle operazioni di decontaminazione;
- c) nel caso di impossibilità di utilizzare il mezzo di traino concesso in comodato (ad esempio in quanto fuori servizio per manutenzione) la CRI mette a disposizione un proprio mezzo sostitutivo per assicurare il traino dell'unità di decontaminazione;
- d) le operazioni di decontaminazione all'interno dell'unità di decontaminazione campale sono organizzate e dirette dal Servizio Emergenza Provinciale mediante personale ritenuto idoneo dallo stesso.
- e) l'attivazione della Squadra di Pronto Intervento entro 20 minuti dalla richiesta di intervento per il supporto al container SPI-NEV del Corpo permanente dei Vigili

del fuoco di Bolzano, così come previsto al punto 6.3.2 del concetto NEV.

4. L'attività nell'ambito di emergenze connesse a malattie infettive ad alto impatto sono espletate dalla CRI attraverso la sopracitata Squadra di Pronto Intervento, a cui spetta la gestione tecnico-operativa di unità di trasporto di biocontenimento, costituita da sistemi e mezzi di trasporto in regime di biocontenimento, nonché altre attrezzature, quali camere di biocontenimento e presidi sanitari. La CRI assicura:
 - a) La gestione, manutenzione e stoccaggio di tutti i DPI messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria e/o Agenzia per il personale sanitario coinvolto nelle attività di intervento, nonché delle attrezzature deputate al biocontenimento.
 - b) l'attivazione della Squadra di Pronto Intervento entro 60 minuti dalla richiesta di intervento ed il successivo trasporto nel più breve tempo possibile dell'unità di biocontenimento sul luogo di intervento, successivo montaggio e gestione tecnica della stessa, avvalendosi dei mezzi afferenti all'unità CBRN o alla colonna di protezione civile CRI
 - c) la messa a disposizione di personale addestrato all'uso di dispositivi di protezione individuale e alle operazioni di biocontenimento;
5. Nei casi in cui la Agenzia ha ricevuto un incarico per la gestione di eventi o per l'esecuzione di interventi programmati, essa concorda con la CRI i tempi di approntamento, le modalità di intervento e le modalità di copertura dei costi.
6. La CRI, su richiesta della Agenzia, può mettere a disposizione le proprie dotazioni, anche per finalità e prestazioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione (ad esempio generatori di corrente, materiale tecnico, tende, brandine, potabilizzatore), alle medesime condizioni previste dalla presente convenzione.
7. Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente convenzione la CRI si avvale del proprio personale. Può inoltre avvalersi di risorse umane e materiali

appartenenti a Comitati della Croce Rossa Italiana di altre Regioni e Province Autonome. In tal caso i costi per la gestione di tali risorse, salvo diversamente concordato, sono a carico della CRI.

Articolo 3: Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2027, senza possibilità di rinnovo tacito.
2. Rispettando un termine di preavviso di sei mesi, entrambe le parti contrattuali possono recedere tramite un'apposita comunicazione scritta in ogni momento dalla convenzione.
3. Se entrambe le parti contrattuali sono d'accordo, la convenzione può essere sciolta in ogni momento con effetto immediato.

Articolo 4: Allertamento e attivazione

1. L'attivazione del quarto livello NEV ai sensi dell'art 2, comma 2, lettera a, e dell'unità di decontaminazione CBRN e biocontenimento ai sensi dell'art 2, comma 3 e 4, avviene attraverso la Centrale Provinciale di Emergenza mediante l'utilizzo della rete radio provinciale o di altri sistemi di comunicazione.
2. L'attivazione del servizio sanitario della colonna di Protezione Civile ai sensi dell'art 2, comma 2, lettere b, c, d, e, f, g o comunque interventi non programmati, avviene in caso di:
 - a) attivazione della struttura sanitaria CRI come modulo sanitario ai sensi della direttiva del 28 giugno 2011 "Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe" o come posto di assistenza sociosanitaria ai sensi della Direttiva 6 aprile 2013 "disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali (Pass - Posto di Assistenza Socio Sanitaria) per l'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe";

- b) attivazione per attività di trasporto persone, trasporto infermi e di pronto soccorso mediante ambulanze ed altri mezzi (tra cui anche mezzi trasporto disabili e trasporto di persone con animali) in occasione di calamità ed eventi che richiedano l'attivazione del Servizio protezione calamità provinciale;
- c) richiesta di supporto logistico-organizzativo alle attività di psicologia dell'emergenza e dell'assistenza umana di emergenza;
- d) attivazione dell'unità specializzata del Servizio protezione calamità "servizio sussistenza" da parte dell'Agenzia per l'assistenza della popolazione colpita da calamità, per la cura della salute ed igiene collettiva e l'assistenza in tali contesti a soggetti deboli o vulnerabili, quali bambini, anziani, portatori di handicap, persone affette da patologie debilitanti e soggetti non autosufficienti in genere (ivi compreso il modulo sociosanitario di cui al concetto Camp 250);
- e) attivazione dell'unità specializzata del Servizio protezione calamità "servizio sussistenza" da parte dell'Agenzia per l'assistenza della popolazione colpita da calamità per il supporto alle attività di segreteria e gestione delle strutture di assistenza e ricovero attivate, con particolare riguardo alla definizione dei bisogni delle persone coinvolte e gestione di generi di prima necessità;
- f) attività di presidio territoriale per l'informazione e l'assistenza alle persone coinvolte da eventi calamitosi, con particolare riguardo alla definizione dei bisogni ed alla distribuzione di generi di prima necessità;
- g) emergenze (ad es. incendi o allagamenti) o altre calamità naturali che coinvolgano beni di interesse artistico, culturale o storico, e per i quali sia necessario da parte dei soggetti detentori attivare gli appositi piani di emergenza;
- h) richiesta di mettere a disposizione le proprie dotazioni, anche per finalità e

prestazioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 2 comma 6.

L'attivazione avviene in seguito al ricevimento di una richiesta di intervento effettuata da un tecnico reperibile dell'Agenzia, direttamente o tramite la Centrale Provinciale di Emergenza, attraverso la rete radio provinciale o altri sistemi di comunicazione. Le modalità di intervento sono definite in accordo tra un incaricato CRI, il responsabile della Centrale Provinciale di Emergenza e/o dal tecnico reperibile dell'Agenzia. A tal fine, può essere necessario effettuare un sopralluogo per definire le effettive necessità e modalità d'intervento; in tal caso i tempi d'approntamento di cui all'articolo 2, comma 2 sono considerati a partire dall'esito del sopralluogo. Alla richiesta d'intervento segue nota di attivazione formale da parte dell'Agenzia indicante prestazioni e condizioni operative concordate per le vie brevi.

3. Le modalità d'allertamento della CRI da parte della Centrale Provinciale di Emergenza sono concordate tra la Centrale Provinciale d'Emergenza, la CRI e l'Agenzia.

4. Attraverso un servizio di reperibilità la CRI assicura la raggiungibilità di un incaricato per la partecipazione a consultazioni urgenti.

Articolo 5: Rimborso delle spese correnti

1. Il personale della CRI opera a titolo gratuito fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo le 72 ore. I costi amministrativi e per il personale dipendente necessario alla gestione e manutenzione del deposito dei beni concessi in comodato possono essere rimborsati per un massimo di due unità equivalenti a tempo pieno.

2. L'Agenzia rimborsa annualmente alla CRI le spese correnti necessarie per la

collaborazione nell'ambito del servizio sanitario ai sensi della presente convenzione fino ad un importo massimo annuo pari a 150.000,00 euro, se il servizio sanitario viene svolto nel rispettivo anno solare per 365 giorni. Se nel rispettivo anno solare il servizio sanitario viene svolto per un minore numero di giorni, questo importo massimo annuo viene proporzionalmente ridotto.

3. Rientrano nelle spese correnti, di cui all'articolo 2:

- a) le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e delle attrezzature ed apparecchiature varie di proprietà della CRI utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 della presente convenzione;
- b) le spese per la manutenzione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature ed apparecchiature varie messi a disposizione dall'Agenzia a titolo di comodato in base alla presente convenzione;
- c) le spese per la manutenzione e l'eventuale sostituzione dei dispositivi di protezione individuale DPI (ad esempio maschere, autorespiratori, bombole, divise), compresi quelli afferenti alla stazione CBRN;
- d) le spese per il consumo di carburanti, lubrificanti, detergenti, ed altri materiali di consumo conseguenti all'uso degli automezzi di cui alle lettere a) e b) e delle attrezzature nel corso di esercitazioni ed interventi all'interno del territorio provinciale;
- e) le spese relative agli interventi e all'attività addestrativa effettuati all'interno del territorio provinciale (vitto, alloggio, lavaggio e riparazione dell'abbigliamento e della dotazione logistica, spese di segreteria, costi delle utenze telefoniche per i servizi di reperibilità ed i sistemi di allertamento, altri costi per servizi quali traffico e web-hosting di dati e per l'ICT);
- f) le spese relative al personale per l'effettuazione di visite mediche di abilitazione,

di sorveglianza sanitaria e vaccinazioni;

- g) le spese per le coperture assicurative degli automezzi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e comma;
- h) le spese per le coperture assicurative del personale (la CRI deve in ogni caso assicurare i propri membri contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nell'ambito di questa convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi provando l'esistenza della copertura assicurativa);
- i) le spese per il personale destinato alla gestione del magazzino (stipendi e contributi);
- j) le spese per la formazione dei membri (come ad esempio compensi per relatori, costi di partecipazione a corsi, seminari, convegni);
- k) le spese per la locazione e per i consumi legati all'uso del magazzino provinciale di protezione civile o di altre strutture destinate al deposito dei materiali e mezzi necessari all'assolvimento delle prestazioni previste nella presente convenzione (ad esempio corrente elettrica, riscaldamento, acqua e rifiuti, telefonia);
- l) le spese per la locazione e per i consumi legati agli uffici amministrativi necessari all'assolvimento delle prestazioni previste nella presente convenzione (ad esempio corrente elettrica, riscaldamento, acqua e rifiuti, telefonia);
- m) le spese per l'acquisto di altri materiali di consumo necessari alla CRI per svolgere adeguatamente il servizio, tra cui ad esempio acquisti di materiale di ferramenta e di utensileria varia, pezzi di ricambio, batterie, piccole scorte di alimentari ed acqua per la prima autosufficienza;

- n) le spese per la manutenzione di apparecchiature elettromedicali e sanitarie, per la fornitura di gas medicali e la manutenzione delle relative bombole, nonché per il reintegro di altri materiali di consumo;
 - o) le spese per la manutenzione di altre attrezzature ed impianti di sicurezza quali impianti antincendio, estintori, impianti elettrici;
 - p) le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei magazzini provinciali di protezione civile o di altre strutture destinate al deposito dei materiali e mezzi necessari all'assolvimento delle prestazioni previste nella presente convenzione;
 - q) le spese per l'acquisto o la sostituzione di beni di investimento – urgenti e assolutamente necessari per garantire il servizio di cui alla presente convenzione, a condizione che vengano motivate per iscritto; l'importo complessivo di tali spese non può comunque superare annualmente il venti per cento dell'importo massimo annuo indicato al comma 2.
4. Non sono rimborsabili le spese d'investimento, tranne quelle di cui al comma 3, lettera o).
5. Il servizio contemplato nella presente convenzione può essere potenziato attraverso ulteriori investimenti, acquistati dall'Agenzia e messi a disposizione della CRI a titolo di comodato, nonché attraverso l'erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34. In entrambi i casi, la pianificazione degli investimenti viene effettuata annualmente in accordo tra le parti.

Articolo 6: Aumento del rimborso

1. L'Agenzia può aumentare nel corso della durata della convenzione l'importo massimo annuo concordato per il rimborso, se ciò risulta necessario per motivi

particolari.

Articolo 7: Pagamento di un acconto

1. Dal momento della disponibilità dei mezzi finanziari e dopo il ricevimento della relativa nota spesa, l'Agenzia paga annualmente alla CRI un primo anticipo pari al quaranta per cento dell'importo massimo concordato per il rimborso ed un secondo anticipo pari al quaranta per cento dell'importo massimo concordato a seguito dell'approvazione della rendicontazione di cui all'articolo 8 riferita agli anni precedenti.

Articolo 8: Pagamento dell'importo

1. L'Agenzia paga alla CRI l'importo residuo annuo del rimborso solo dopo l'esito positivo del controllo di cui all'articolo 9 e dopo il ricevimento della relativa nota spesa.
2. Per il controllo la CRI deve presentare entro il 31 maggio all'Ufficio Protezione civile la seguente documentazione che, secondo il principio di cassa, deve riferirsi al rispettivo anno (2025, 2026, 2027):
 - a) rendiconto annuale dell'associazione provinciale e dei singoli gruppi della CRI;
 - b) tutti i documenti di spesa come scontrini fiscali oppure fatture elettroniche in forma di file xml (o equivalente) e le relative copie cartacee con l'esplicita indicazione dell'emittente che essa è conforme al file trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI) che in base alla presente convenzione sono rimborsabili, adeguati e quietanzati;
 - c) elenco dei documenti di spesa sottoscritto dal rappresentante legale della CRI, con i seguenti dati: numero progressivo, data del pagamento, beneficiario, adeguata descrizione dell'oggetto, importo, categoria di cui all'articolo

- 5, comma 3;
- d) elenco dei nominativi dei partecipanti alle singole esercitazioni o altre attività svolte;
 - e) la relazione annuale sulle attività svolte;
 - f) la relazione al bilancio consuntivo di un revisore dei conti, iscritto nel relativo albo professionale che certifichi che tutte le spese rendicontate con l'Agenzia siano state effettuate in base alla presente convenzione e che i costi siano adeguati all'espletamento dei compiti previsti dalla presente convenzione.
3. L'elenco sopraccitato non deve contenere spese pagate da terzi. In caso di pagamento parziale da parte di terzi deve essere indicato l'importo non coperto da altri aiuti finanziari.
4. Se la somma dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera b) è inferiore all'importo massimo annuo concordato per il rimborso, l'Agenzia rimborsa solo l'importo rendicontato. La CRI deve restituire all'Agenzia l'importo eventualmente liquidato in eccesso quale anticipazione, inclusi gli interessi legali.

Articolo 9: Controllo

1. L'Agenzia esamina tutta la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 8. Inoltre, viene effettuato un controllo a campione su almeno il sei per cento degli originali dei documenti di spesa indicati nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).
2. L'estrazione a sorte dei documenti originali da controllare viene effettuata da una commissione composta da almeno due persone interne all'Agenzia. L'esito del sorteggio è documentato da un verbale, controfirmato dal direttore/dalla direttrice dell'ufficio Protezione civile.

3. Il controllo a campione viene effettuato da una commissione composta da almeno due persone interne all'Agenzia. Si redige un verbale, controfirmato dal direttore/dalla direttrice dell'ufficio Protezione civile, nel quale si indicano le persone presenti, la data, il luogo, i documenti controllati e l'esito del controllo.
4. Durante il controllo si verifica se il documento di spesa è rimborsabile in base alla presente convenzione e se è quietanzato.
5. Oltre ai documenti di spesa sorteggiati, la commissione può controllare anche altri documenti di spesa, qualora lo ritenga necessario o utile.
6. In caso di riscontro di irregolarità essenziali l'Agenzia si riserva la facoltà di intraprendere tutte le ulteriori misure previste dalla legge.

Articolo 10: Costi di intervento

1. Per interventi del servizio sanitario che prevedono una durata superiore alle 72 ore o per interventi in ambito extra provinciale sono riconosciuti per il rimborso solo i costi di intervento relativi a:
 - a) consumo di carburanti per il funzionamento della struttura (generatori di corrente, impianti di riscaldamento e climatizzazione, sistemi di illuminazione);
 - b) costi relativi alla movimentazione dei mezzi (carburanti, pedaggi, parcheggi);
 - c) costi per l'impiego di personale sanitario professionale (ad esempio medici, infermieri, tecnici sanitari, farmacisti). In casi d'urgenza questa spesa deve essere preventivamente autorizzata dal tecnico reperibile dell'Agenzia. Seguirà un'autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia.
2. Nel caso di interventi legati ad eventi non prevedibili è possibile concordare tra la CRI e l'Agenzia forme differenti di riconoscimento dei costi di intervento. Nel caso in cui l'intervento del servizio sanitario è stato richiesto dall'Agenzia quest'ultima rimborsa anche i costi dell'intervento. Questi riguardano i costi per i generi alimentari

e per l'ulteriore materiale utilizzati nel corso dell'intervento.

3. L'Agenzia rimborsa i costi degli interventi di cui al presente articolo dopo la presentazione delle rispettive note spese e dei relativi documenti di spesa da parte della CRI.

Articolo 11: Formazione

1. La CRI è tenuta ad addestrare il personale operante nell'ambito dell'unità sanitaria della CRI sul corretto svolgimento delle prestazioni previste dalla presente convenzione attraverso aggiornamenti teorici e programmi formativi adeguati, nonché a svolgere annualmente due esercitazioni.

2. La CRI è tenuta ad addestrare il personale della squadra CBRN sul corretto svolgimento dei compiti elencati nella presente convenzione attraverso programmi formativi adeguati e aggiornamenti teorici, nonché a svolgere annualmente tre esercitazioni. I contenuti e le modalità di svolgimento delle attività formative devono essere approvati dal Servizio Emergenza Provinciale.

3. Qualora vengano effettuati ulteriori interventi, questi sono considerarsi come attività formative ed esercitazioni.

4. I programmi formativi sono concordati dalla CRI con il Servizio Emergenza Provinciale e/o con il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano e/o con l'Agenzia.

Articolo 12: Sicurezza sul lavoro ed assicurazioni

1. La CRI si impegna ad applicare le norme per la tutela e sicurezza dei volontari delle organizzazioni di protezione civile, contenute nelle relative disposizioni statali (fra cui il decreto interministeriale del 13 aprile 2011) e nelle eventuali relative disposizioni provinciali.

2. La CRI si impegna a effettuare nel periodo temporale coperto dalla convenzione

un numero adeguato di attività formative, informative ed addestrative nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

3. La CRI deve in ogni caso assicurare i propri volontari e dipendenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nell'ambito di questa convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Agenzia non risponde né degli incidenti e delle malattie del personale (volontari e dipendenti) della CRI, né dei danni da loro cagionati a terzi durante l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 13: Beni mobili

1. Per l'assolvimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione la CRI si avvale di automezzi, apparecchiature logistiche e sanitarie, apparecchi elettromedicali e di radiocomunicazione, di laboratorio, di immobilizzazione e trasporto, nonché di materiale sanitario di consumo, sia di proprietà della CRI, sia concesso in comodato dalla Provincia autonoma di Bolzano e dell'Agenzia alla CRI. I beni messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Bolzano e dall'Agenzia vengono sono registrati nei corrispondenti elenchi d'inventario, dai quali è possibile identificare il custode. Tali elenchi possono essere modificati, integrati o aggiornati durante il periodo di validità della presente convenzione.

2. La CRI si impegna ad effettuare i controlli tecnici periodici per il corretto funzionamento dei beni contenuti negli elenchi dei beni mobili e per gli altri beni di proprietà necessari allo svolgimento delle attività previste, anche considerando le prescrizioni relative alla sicurezza. I relativi costi sono inclusi nel rimborso spese di cui alla presente convenzione.

3. L'Agenzia può mettere a disposizione della CRI ulteriori beni mobili, necessari per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione (mezzi,

rimorchi, sistemi di comunicazione, attrezzature tecnico-logistiche e sanitarie, apparecchiature).

4. La CRI stipula un'idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile auto connessa all'utilizzo dei mezzi concessi in comodato e si fa carico delle relative spese, salvo poi chiederne il rimborso all'Agenzia ai sensi della presente convenzione.

5. L'Agenzia si fa carico delle spese relative alla manutenzione straordinaria dei beni concessi in comodato di cui all'elenco dei beni mobili allegato alla presente convenzione.

6. La CRI organizza e segue lo svolgimento delle operazioni di manutenzione dei beni presi in consegna.

7. I beni, che sono stati messi a disposizione a titolo di comodato, devono essere restituiti all'Agenzia nel caso che la collaborazione del servizio sanitario non dovesse più essere affidata, e precisamente nello stato in cui sono stati consegnati. In caso contrario le relative spese vengono assunte dalla Agenzia e tolte alla CRI dal rimborso spettante oppure gli vengono messe in conto. Ai sensi dell'articolo 1807 del Codice civile la CRI non risponde del deterioramento dei beni per solo effetto dell'uso e senza colpa.

Articolo 14: Attività per conto terzi

1. La CRI ha facoltà di svolgere servizi a favore di terzi, utilizzando le strutture ed i beni di sua proprietà, nonché quelli ricevuti in comodato dall'Agenzia ai fini della presente convenzione, purché siano garantite le prestazioni previste nella convenzione stessa.

2. La CRI può svolgere servizi istituzionali nell'ambito dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, anche in caso di emergenze fuori provincia o all'estero,

avvalendosi delle strutture e dei beni di sua proprietà e ricevuti in comodato dall'Agenzia ai fini della presente convenzione, purché siano concordate con l'Agenzia le modalità di intervento e le risorse impiegate e purché vengano garantite le prestazioni richieste dalla presente convenzione.

Articolo 15: Contributi per altre spese

1. La CRI può presentare domanda all'Agenzia per la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, in relazione alle seguenti spese d'investimento:

- a) acquisto di attrezzature, compreso l'abbigliamento protettivo da lavoro, macchinari, impianti e automezzi;
- b) acquisto di beni immobili che fungono da sede per la CRI, comprese le autorimesse, i magazzini e l'arredamento.

Articolo 16: Imposte e tasse relative alla convenzione

1. Tutte le spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della CRI.

Articolo 17: Registro delle

Organizzazioni di volontariato per la protezione civile

1. La CRI è iscritta per la durata di questa convenzione nel registro delle Organizzazioni di volontariato per la protezione civile ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.

Articolo 18: Foro competente

2. In caso di controversia è competente il Foro di Bolzano.

Articolo 19: Trattamento dei dati

1. Le parti contraenti acconsentono al trattamento dei loro dati personali in conformità al regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, per le finalità del presente accordo.

2. I dati personali per l'esecuzione delle prestazioni relativi alla presente convenzione saranno trattati in modo strettamente confidenziale da tutte le parti contraenti nel loro ambito di competenza, come previsto dal GDPR.

3. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente i requisiti di sicurezza prescritti dal GDPR e da ogni altra norma di legge e direttiva pertinente e a mantenere strettamente confidenziali i dati personali trattati al fine di evitare la trasmissione o l'accesso da parte di terzi non autorizzati.

AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il Direttore

Klaus Unterweger

(sottoscritto con firma digitale)

AZIENDA SANITARIA DELLA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Il Direttore Generale

Christian Kofler

(sottoscritto con firma digitale)

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE ODV

Il Presidente provinciale

Manuel Pallua

(sottoscritto con firma digitale)

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: MICHAEL GAMPER
 Steuernummer / codice fiscale: TINIT-GMPMHL80S26A952T
 certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
 Seriennummer / numero di serie: e931ef
 unterzeichnet am / sottoscritto il: 19.12.2024

Name und Nachname / nome e cognome: KLAUS UNTERWEGER
 Steuernummer / codice fiscale: TINIT-NTRKLS74H01B160V
 certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
 Seriennummer / numero di serie: ce515f
 unterzeichnet am / sottoscritto il: 19.12.2024

Name und Nachname / nome e cognome: MANUEL PALLUA
 Steuernummer / codice fiscale: TINIT-PLLMNL80D11A952P
 certification authority: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
 Seriennummer / numero di serie: 1c0dc2
 unterzeichnet am / sottoscritto il: 27.12.2024

Name und Nachname / nome e cognome: CHRISTIAN KOFLER
 Steuernummer / codice fiscale: TINIT-KFLCRS71B21A952M
 certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
 Seriennummer / numero di serie: 16d3fd6
 unterzeichnet am / sottoscritto il: 15.01.2025

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 17.01.2025 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 17.01.2025